

AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI “Globy® Estensione Spese Mediche Viaggi del Mappamondo”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;
- 2) Condizioni di Assicurazione,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Data dell'ultimo aggiornamento: marzo 2017

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE “Globy® Estensione Spese Mediche Viaggi del Mappamondo”

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Informazioni Relative alla Società

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Registro Imprese e delle Società Francese nr. 519490080

Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a. € 357.418.170

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 137.480.130. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 141.7% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/ a far data dal 31 maggio di ogni anno.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE:

➤ **Modalità di stipulazione - Validità** (si rinvia all'art. 1 della sezione *Normativa Comune* delle Condizioni di Assicurazione)

La polizza deve essere stipulata, pena la non validità:

- ad integrazione della *Polizza di Primo Rischio* con cui forma rischio comune;
- per l'intera durata del viaggio della *Polizza di Primo Rischio* e non può essere emessa a copertura di una frazione di esso;
- per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione;
- al momento della prenotazione o, al limite, entro le ore 24.00 del giorno precedente la data di inizio del viaggio;
- se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire;
- per tutti i partecipanti iscritti alla medesima pratica del Tour Operator, come risultanti dai documenti di prenotazione;
- se il premio, determinato in base alla destinazione del viaggio, è stato pagato in aggiunta al premio individuale della *Polizza di Primo Rischio*.

La polizza non può essere stipulata per viaggi con destinazione Italia.

➤ **Operatività e decorrenza** (si rinvia all'art. 2 della sezione *Normativa comune* delle Condizioni di Assicurazione)

La garanzia assicurativa è operativa:

- per la stessa durata del viaggio della *Polizza di Primo Rischio*, con un massimo, comunque, di **60** giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- se è operativa la *Polizza di Primo Rischio*. L'inefficacia per qualsiasi causa delle garanzie di "primo rischio" comporta la contemporanea inoperatività della presente polizza;
- dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e termina al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

➤ **Validità territoriale** (si rinvia all'art. 3 della sezione *Normativa comune* delle Condizioni di Assicurazione)

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza.

AVVERTENZA: Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy.allianz-assistance.it/pages/avvertenze.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

➤ **Globy® Estensione Spese Mediche** (si rinvia all'art. 1 della sezione *Garanzia*):

Globy®, preventivamente contattata, garantisce un ulteriore capitale, in eccedenza a quello previsto dalla Polizza di Primo Rischio, per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante il ricovero ospedaliero in Istituto di cura.

La presente garanzia, indipendentemente dalla Polizza di Primo Rischio, è operante:

- fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio dei medici di Globy®, in condizioni di essere rimpatriato;
- per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.

AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 4,5 della sezione Garanzia delle Condizioni di Assicurazione.

- **Criteri di liquidazione:** La garanzia Estensione Spese Mediche potrà essere utilizzata fino alla concorrenza del capitale assicurato, per un solo sinistro e per una unica domanda di risarcimento al verificarsi della quale decade.
L'esposizione massima di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia non potrà superare i capitali assicurati complessivi tra la Polizza di Primo Rischio e la presente polizza;
- **Franchigia:** Il capitale assicurato dalla *Polizza di Primo Rischio* si intende quale franchigia fissa della presente polizza.
Il capitale di "primo rischio" è quello indicato all'interno del pacchetto assicurativo fornito Dal Tour Operator.

- 4. Premi**
- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**
Il premio è calcolato direttamente sul sito www.globy.it ed è determinato sulla base della combinazione specifica tra il tasso fissato dalla Compagnia ed il costo del servizio assicurato.
Il premio può subire variazioni solo se sono attive campagne promozionali o se il Contraente è in possesso di uno specifico codice sconto/convenzione valido al momento della stipula.
Il pagamento del premio deve avvenire presso l'agenzia dove il Contraente acquista la polizza e secondo le modalità accettate dall'agenzia stessa.
- 5. Rivalsa**
- Diritto di rivalsa**
AVVERTENZA: La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
- 6. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**
- Prescrizione dei Diritti**
Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
- 7. Legge applicabile al contratto**
- Legge applicabile al contratto**
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.
- 8. Regime Fiscale**
- Trattamento Fiscale applicabile al contratto**
Sulla base dell'attribuzione della garanzia Spese Mediche al specifico Ramo ministeriale, al premio è applicata un'aliquota d'imposta pari al 2,5%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

- 9. Sinistri – Obblighi dell'assicurato**

➤ Per denuncia di sinistri l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy®:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
al numero riportato sul Certificato Assicurativo della polizza
Polizza di Primo Rischio

AVVERTENZA: Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare l'art. 6 *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro* delle Condizioni di Assicurazione oppure il sito www.ilmiosinistro.it.

- 10. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società: Servizio Qualità

AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: reclamiAWP@allianz.com

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "[Per il Consumatore - Come presentare un reclamo](#)".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziarica.

Prima di adire all'Autorità Giudiziarica è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

-Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

-Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>.

- 11. Condizioni non applicabili al contratto**

Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio

Aggravamento e Diminuzione del rischio

Ricorso all'Arbitrato

AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

**AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia**



GLOSSARIO

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa.
Indennizzo:	la somma dovuta da Allianz Global Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.
Istituto di Cura:	struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungodegenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Globy®:	il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Mondo:	la Federazione Russa e i paesi non ricompresi nella definizione Italia.
Polizza di Primo Rischio:	la polizza base, identificata durante l'emissione della presente polizza, stipulata dal Tour Operator con Allianz Global Assistance a favore dei partecipanti ai viaggi di propria organizzazione.
Ricovero:	degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso o dello stato di necessità per il quale è prestata l'Assicurazione
Viaggio:	il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Globy® Estensione Spese Mediche Viaggi del Mappamondo**DEFINIZIONI**

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa.
Indennizzo:	la somma dovuta da Allianz Global Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.
Istituto di Cura:	struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungodegenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Globy®:	il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Mondo:	la Federazione Russa e i paesi non ricompresi nella definizione Italia.
Polizza di Primo Rischio:	la polizza base, identificata durante l'emissione della presente polizza, stipulata dal Tour Operator con Allianz Global Assistance a favore dei partecipanti ai viaggi di propria organizzazione.
Ricovero:	degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso o dello stato di necessità per il quale è prestata l'Assicurazione
Viaggio:	il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE**1. Modalità di stipulazione dell'assicurazione**

La polizza deve essere stipulata, pena la non validità:

- ad integrazione della *Polizza di Primo Rischio* con cui forma rischio comune;
- per l'intera durata del viaggio della *Polizza di Primo Rischio* e non può essere emessa a copertura di una frazione di esso;
- per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione;
- al momento della prenotazione o, al limite, entro le ore 24.00 del giorno precedente la data di inizio del viaggio;
- se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire;
- per tutti i partecipanti iscritti alla medesima pratica del Tour Operator, come risultanti dai documenti di prenotazione;
- se il premio, determinato in base alla destinazione del viaggio, è stato pagato in aggiunta al premio individuale della *Polizza di Primo Rischio*.

La polizza non può essere stipulata per viaggi con destinazione Italia.

2. Operatività e Decorrenza

La garanzia assicurativa è operativa:

- per la stessa durata del viaggio della *Polizza di Primo Rischio*, con un massimo, comunque, di **60** giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- se è operativa la *Polizza di Primo Rischio*. L'inefficacia per qualsiasi causa delle garanzie di "primo rischio" comporta la contemporanea inoperatività della presente polizza;
- dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e termina al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

3. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy.allianz-assistance.it/pages/avvertenze.

4. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve

a) darne avviso:

- a Globy® secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b) mettere a disposizione di Globy® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

Globy® corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

5. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

GARANZIE**Estensione Spese Mediche – Spese Ospedaliere e Chirurgiche****1. Oggetto**

Globy[®], preventivamente contattata, garantisce un ulteriore capitale, in eccedenza a quello previsto dalla *Polizza di Primo Rischio*, per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante il ricovero ospedaliero in Istituto di cura nelle destinazioni Mondo (compresa la Federazione Russa), USA e Canada.

La presente garanzia, indipendentemente dalla *Polizza di Primo Rischio*, è operante:

- fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio dei medici di Globy[®], in condizioni di essere rimpatriato;
- per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.

2. Capitale Assicurato

Globy[®] tiene a proprio carico l'importo eccedente il capitale assicurato della *Polizza di Primo Rischio* fino ad un massimo complessivo di:

- € 150.000 per persona e per sinistro, per destinazioni Federazione Russa e Mondo (esclusi USA, Canada);
- € 500.000 per persona e per sinistro, per destinazioni USA, Canada.

Tali importi sono da considerarsi quali capitali massimi assicurati comprensivi della *Polizza di Primo Rischio* e della presente polizza.

Globy[®] effettua il pagamento delle rette giornaliere di degenza ospedaliera, nel limite massimo previsto dalla *Polizza di Primo Rischio*.

3. Franchigia

Il capitale assicurato dalla *Polizza di Primo Rischio* si intende quale franchigia fissa della presente polizza.

Il capitale di "primo rischio" è quello indicato all'interno del pacchetto assicurativo fornito da Viaggi del Mappamondo.

4. Esclusioni

La garanzia **Estensione Spese Mediche** è soggetta alle esclusioni riportate nelle condizioni di assicurazione della *Polizza di Primo Rischio*.

5. Disposizioni e Limitazioni

- La garanzia Estensione Spese Mediche potrà essere utilizzata fino alla concorrenza del capitale assicurato, per un solo sinistro e per una unica domanda di risarcimento al verificarsi della quale decade.
L'esposizione massima di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia **non potrà superare i capitali assicurati complessivi** tra la *Polizza di Primo Rischio* e la presente polizza;
- Globy[®] non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Globy[®] e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**6. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 4 della sezione Normativa Comune a tutte le garanzie)**

L'Assicurato (o chi per esso), dopo aver contattato la Centrale Operativa per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche, come previsto dalla Sezione **IN CASO DI SINISTRO** della *Polizza di Primo Rischio*, deve comunicare:

- il numero della presente polizza;
- i dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- il tipo di intervento richiesto;
- il proprio recapito temporaneo;
- i dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in cui si trova ricoverato;
- il recapito di eventuali familiari/accompagnatori con lui in viaggio.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
al numero riportato
sul Certificato Assicurativo della polizza
Polizza di Primo Rischio

Per tutte le informazioni relative
ad eventuali sinistri Vi invitiamo
a consultare il sito
www.ilmiosinistro.it